



45921/14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Claudia Squassoni

Dott. Gastone Andreatza

Dott. Aldo Aceto

Dott. Andrea Gentili

Dott. Alessio Scarcella

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere Rel.-

Sent. n. sez. 2607

UP - 30/09/2014

R.G.N. 46466/2013

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di SALERNO in proc. c/:

... n. 13/04/1965 a SALERNO

avverso la sentenza del giudice di pace di NOCERA INFERIORE in data 5/12/2012;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giudice di pace di NOCERA INFERIORE, pronunciata in data 5/12/2012, depositata in pari data, l'imputata \_\_\_\_\_ veniva condannata alla pena di 30,00 euro di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 731 c.p. (fatto accertato il 9/06/2008).

2. Con il ricorso, proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di SALERNO, viene dedotto un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 731 c.p.

Secondo il PG ricorrente, che ritiene sussistere preliminarmente l'interesse al ricorso, la sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver erroneamente ritenuto colpevole la \_\_\_\_\_ in quanto la norma incriminatrice sanziona esclusivamente la violazione da parte dei titolari della potestà genitoriale dell'obbligo di impartire ai figli minori l'istruzione elementare e quella offerta dalla scuola media inferiore; diversamente, nel caso in esame, è stato accertato che al minore, figlio dell'imputata, non è stata impartita l'istruzione offerta dalla scuola media superiore (dovendosi a tale categoria ricondursi l'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione); ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi, del resto, ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 731 c.p., stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, va anzitutto premesso che, trattandosi di sentenza di condanna, devesi comunque ritenere sussistente l'interesse del PG all'impugnazione. Come affermato, infatti, dalle Sezioni Unite di questa Corte, il pubblico ministero ha "interesse" a proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Pure in tal caso l'interesse all'impugnazione deve però presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Peraltro, dovendosi ravvisare l'esistenza del requisito della concretezza

anche quando il gravame è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, deve appunto ritenersi sussistere l'interesse in questione qualora con l'impugnazione il pubblico ministero miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993 - dep. 23/06/1993, P.M. in proc. Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995 - dep. 14/09/1995, P.M. in proc. ed altro, Rv. 202018).

5. In diritto, le ragioni esposte dal PG ricorrente sono assolutamente condivisibili.

Ed infatti, l'Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione è, pacificamente, una scuola secondaria di secondo grado, in quanto istituzione scolastica della seconda parte del secondo ciclo di istruzione in Italia. La scuola secondaria precede il terzo ciclo di istruzione, a cui appartengono le istituzioni universitarie e quelle artistiche. Alla scuola secondaria di secondo grado si accede, com'è noto, dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado.

L'Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione, quale Istituto professionale, è dunque scuola secondaria di secondo grado che fornisce una preparazione tecnica e una qualifica professionale per l'accesso al settore alberghiero e della ristorazione (v., da ultimo, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). Orbene, non v'è dubbio, come ricordato dal PG ricorrente, che l'art. 731 cod. pen. sanziona l'inosservanza dell'obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l'istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l'inosservanza dell'art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc. ed altro, Rv. 241682 ; conf., Sez. 3, n. 16965 del 21/03/2007 - dep. 04/05/2007, P.M. in proc. ed altri, Rv. 237321; nella specie, in un caso analogo a quello qui esaminato, questa Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 731 cod. pen. la violazione dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore).


6. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata sentenza rinvio perché il fatto non sussiste.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.  
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014

Il Consigliere est.  
Alessio Scarcella



Il Presidente

Claudia Squassoni

